

BGer 2C 556/2021 vom 12. Juli 2021

Bundesgericht, 2021-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_556_2021

FR: TF 2C 556/2021 du 12 juillet 2021

IT: TF 2C 556/2021 del 12 luglio 2021

Regeste

Condono delle tasse di giudizio | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo).

E. 2.1

Per costante giurisprudenza, nota alla ricorrente, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii). La richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente va pertanto disattesa.

E. 2.2

La domanda di "astensione" del Presidente della Corte adita e della sottoscritta Cancelliera si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii), non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole alla ricorrente. Essa è invece priva d'oggetto in quanto concerne i Giudici federali Donzallaz e Beusch, i quali non sono chiamati ad intervenire nel presente procedimento. La domanda può quindi essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (sentenza 4D_34/2021 del 29 giugno 2021 e rinvio).

E. 2.3

Con il medesimo allegato A.A. _____ ha ugualmente impugnato delle richieste di anticipo in ambito di protezione dei dati e di trasparenza, quesito che ricade nella competenza della I Corte di diritto pubblico, le quali verranno trattate separatamente (causa 1C_422/2021).

E. 3

L'impugnativa sottoposta a questa Corte, prolissa e contenente un ingarbugliato ammasso di lamentele che si riferiscono a molteplici procedimenti che concernono prevalentemente il marito della ricorrente, riveste un carattere querulomane ed abusivo. Premesse queste considerazioni, il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF; sentenza 4D_34/2021 già citata).

E. 4

Visto quanto precede, la domanda di dispensa di anticipo delle spese, intesa quale domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.